



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

ORIGINALE

N. 3

Del 31/01/2017

Oggetto: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto Legge n.193 del 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 12,10 in Benevento, nella Sala adunanze consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica. Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dr. Luigi De Minico
Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 31 Consiglieri, assenti n. 2

	P	A			P	A
MASTELLA M.CLEMENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVERSANO Marcellino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PARENTE	Renato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALLARO Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEDA'	Giuseppa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPUANO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHIUSOLO M. Grazia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PUZIO	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE NIGRIS Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO	Angela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE PIERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO	Anna Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEL VECCHIO Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELLI CARRI Delia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAGINARIO	Giuliana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI DIO Italo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARINZI	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARESE Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA	Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELEPPA Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA	Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORETTI Floriana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TOMACIELLO	Annalisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANZESE Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO	M.Letizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANONE	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORLANDO Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Andrea Lanzalone con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori :Mazzoni, Ambrosone, Ingaldi, Maio, Pasquariello, Picucci, Reale, Russi, Serluca.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Generale
Dr. Andrea Lanzalone

Il Presidente del Consiglio
Dr. Luigi De Minico

La sottoscritta Assessore alle politiche economiche Dott.ssa Maria Carmela Serluca,

Premesso che:

- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- la definizione agevolata è già prevista, dallo stesso decreto, per accelerare la capacità di recupero dello Stato sui debiti in riscossione a mezzo cartelle Equitalia;
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- che il Comune di Benevento ha dichiarato, in data 11 gennaio 2017 con deliberazione n. 1, il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che l'art. 250 del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone l'obbligo per l'ente locale di attivare ad horas tutte le entrate proprie lasciando, come si evince dalla lettura della norma, la potestà regolamentare in capo all'Ente medesimo e la gestione della massa attiva alla Commissione straordinaria di liquidazione;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune e la Commissione straordinaria di liquidazione, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, e soprattutto per garantire il recupero in tempi brevi della massa attiva al fine di favorire la chiusura della procedura di risanamento nei tempi prescritti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Tutto ciò premesso ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,

propone al Consiglio Comunale:

1. di approvare, per tutto quanto premesso, l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Interno ed alla Commissione straordinaria di liquidazione per quanto di competenza.

Benevento,

L'assessore alle politiche economiche

Dott.ssa Maria Carmela Serluca



PARERI SULLA PROPOSTA


Art.49 comma 1 Testo Unico n. 267/2000;

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta.

Benevento, Li

Il Dirigente del Settore Gestione Economica reggente

Dott. Emilio Porcaro



PRESENTI 31

Il Presidente apre i lavori e informa l'assemblea delle seguenti comunicazioni : il passaggio del Consigliere Pedà nel Gruppo consiliare "MISTO" , il passaggio del Consigliere Puzio sempre nel Gruppo consiliare " MISTO", la dislocazione dei Consiglieri del Gruppo consiliare "Forza Italia" Cons. Orlando nella Commissione consiliare "Cultura", Cons. Russo Giovanni nella Commissione consiliare "Sport" e le funzioni di Capogruppo al Consigliere Capuano e componente delle Commissioni consiliari: "Cultura", "Politiche Sociali", "OO.PP.";

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e informa che sono stati depositati n.5 emendamenti;

Relaziona sull'argomento l'Assessore D.ssa Serluca;
Interviene di seguito il Presidente della Commissione consiliare " Risorse economiche" Cons. Avv. Tomaciello;
Interviene il Sindaco;
Interviene ancora il Consigliere Tomaciello;

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12,30 per far analizzare e rendere il parere al Dirigente Risorse Economiche.

La seduta riprende alle ore 13,45 alla presenza del Sindaco e dei seguenti Consiglieri: Aversano, Callaro, Capuano, Chiusolo, De Minico, De Nigris, De Pierro, Del Vecchio, Delli Carri, Di Dio, Farese, Feleppa, Franzese, Lauro, Orlando, Paglia, Parente, Pepe, Puzio, Quarantiello, Russo Angela, Russo Anna Rita, Russo Giovanni, Saginario, Scarinzi, Sguera Nicola, Sguera Vincenzo, Tomaciello, Varricchio, Zanone. PRESENTI 31

Il Presidente da lettura dei pareri resi dal dirigente Risorse economiche sugli emendamenti presentati.

Intervengono : il Consigliere Pepe, il Dirigente Porcaro, di nuovo il Consigliere Pepe, il Consigliere Sguera Vincenzo e di nuovo il Dirigente Porcaro.

Vengono messi in votazione gli emendamenti.

EMENDAMENTO N.1 (All.1) : Approvato con Voti Unanimi (31 Voti Favorevoli), resi per appello nominale;

EMENDAMENTO N.2 (All.2) : Approvato con 20 Voti favorevoli e 11 Astenuti (Aversano, De Pierro, Del Vecchio, Di Dio, Farese, Feleppa, Pepe, Scarinzi, Sguera Nicola, Sguera Vincenzo, Varricchio), resi per appello nominale;

EMENDAMENTO N.3 (All.3) : Approvato con Voti Unanimi (31 Voti Favorevoli), resi per appello nominale;

EMENDAMENTO N.4 (All.4) : Approvato con Voti Unanimi (31 Voti Favorevoli), resi in forma palese;

EMENDAMENTO N.5 (All.5): Approvato con 20 Voti Favorevoli e 11 Astenuti (Aversano, De Pierro, Del Vecchio, Di Dio, Farese, Feleppa, Pepe, Scarinzi, Sguera Nicola, Sguera Vincenzo, Varricchio), resi per appello nominale;

Il Presidente pone in votazione la proposta così come emendata dagli emendamenti testè approvati.

Il Consiglio comunale

Vista la relazione espressa nelle premesse;
Visto il parere favorevole ex. art. 49 TUEL 267/2000,
Visto il parere dei Revisori dei Conti allegato;
Visti gli emendamenti NN.1.2.3.4.5 approvati;

Con 29 Voti Favorevoli e 2 Astenuti (Aversano, Sguera Vincenzo), resi per appello nominale

delibera

1. di approvare la sostituzione dell'articolo 250 menzionato nelle premesse con *l'articolo 251 del T.U.E.L. che riguarda l'attivazione delle entrate proprie.*
2. di approvare, per quanto premesso, l'allegato Regolamento comunale emendato disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, *rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di liquidazione, per quanto di competenza. Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'Organo Straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso;*
3. di dare atto che la presente deliberazione e l'allegato regolamento comunale emendato, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione, sul sito internet istituzionale del Comune;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del Dl n.201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs n.446 del 1997;
5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Interno ed alla Commissione straordinaria di liquidazione per quanto di competenza.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

COMUNE di Benevento

L'organo di revisione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016

Premesso che il decreto legge n.193/2016 all'art. 6 – ter prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016.

Tenuto conto che:

- ✓ la definizione agevolata può senz'altro costituire un utile strumento per l'Ente al fine di recuperare crediti ormai vetusti e quindi apportare alle casse Comunali liquidità immediate;
- ✓ l'Ente ha dichiarato in data 11/01/2017 con deliberazione n.1 il dissesto finanziario e quindi deve attivare tutte le procedure per riscuotere le entrate proprie ;
- ✓ la definizione agevolata rientra nell'ottica di accelerare la riscossione delle entrate dando la possibilità ai cittadini di poter pagare le imposte dovute senza gravame di sanzioni ;
- ✓ codesto Organo aveva già segnalato la possibilità di regolamentare le procedure per accedere alla definizione agevolata così come previsto dalla normativa vigente.

Considerato che :

- ✓ il Comune deve attivare la procedura di definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento , attraverso l'approvazione di un apposito regolamento allegato alla proposta di delibera in esame.

Visto l'art. 52 del D.lgs n.446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale. L'Organo di revisione , dopo aver acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai dirigenti competenti;

Esprime parere favorevole

affinchè sia approvato il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento e invita l'Ente a dare la massima pubblicità a tale provvedimento in modo da informare la cittadinanza sulla possibilità offerta ai contribuenti.

F.to
L'organo di revisione

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 1 alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016"




Vista la proposta di deliberazione in oggetto i sottoscritti Consiglieri Comunali
TORACIOW, ZANONE, FARESE, CAPUANO, CHIUSOLO, AVERSANO, PEPE,
V. SQUERA, SCARINZI, LAURO, DE NIGRIS, DI DIO, SACINARO
CAUARO, QUARANTIEWO, NANNI RUSSO, DE PIERRO

PRESENTANO

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

nella premessa della proposta, a pag. , sostituire quale indicazione a fondamento dell'attività amministrativa l'art. 250 del TUEL n. 267/2000, avente ad oggetto la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento , con l'art. 251 del TUEL che riguarda appunto l'attivazione delle entrate proprie.

SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE DI RECARITA'
TECNICA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49
DEL TUEL
31/01/2017



Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 2 alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016

Vista la proposta di deliberazione in oggetto i sottoscritti Consiglieri Comunali
TOMACIELO, ZANONE, FARESE, CAPUANO, CHIUSCIO, AVERSANO,
V. SQUERA, PEPE, SCARINZI, LAURO, DE NIGRIS, DI DIO,
JAGINARIO, CALARO, NANNI RUSSO, QUARANTIELLO, DE PIERRI

PRESENTANO

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

inserire nella parte dispositiva della suddetta deliberazione al punto n. 1, rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza. Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'Organo Straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two columns. The signatures are cursive and vary in style, representing the council members mentioned in the text above. The names are not legible due to the cursive handwriting.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TUEL
CON ESCLUSIONE DELL'ULTIMO PERIODO NEC QUALE
E' PREVISTA UNA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
NON PREVISTA DALLA NORMA

31/01/2017

A stylized handwritten signature consisting of several overlapping, curved lines.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 3 alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016

Vista la proposta di deliberazione in oggetto i sottoscritti Consiglieri Comunali
TOPACIENO, ZANONE, FARESE, CAPUANO, CHIUSOLO, AVERSAVO,
V. SQUERA PEPE, SCARINZI, LAURO, DE MIGRIS, P. IDIO,
SAGINARO, CALLARO, NANNI RUSSO, QUARANTIELO, DE PIERRO

PRESENTANO

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

3.1 inserire nell'art. 2 del regolamento il comma 2, pertanto l'attuale comma 2 assume la numerazione n. 3:

2. Restano escluse dalla definizione, come da previsione normativa:

- Rette scolastiche
- Mense
- Trasporti
- Altri Tributi minori

OLTRE A QUANTO STABILITO DALL'ART. 6, COMMA
10 DEL D.L. 193/2016
COME MODIFICATO
DALLA L. 225/2016

3.2 aggiungere alla lett. a) comma 1 art. 2 (esclusi quelli di mora)

Z.BIS


3.3 inserire nel predetto regolamento l'art. 3 "Soggetti interessati e soggetti esclusi":

Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 02/05/2017;
- b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Si allega una copia del regolamento modificato.



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 48 TUEL A
CONDIZIONE CHE SIANO APPORTATE LE
MODIFICHE INDICATE NEL TESTO

31/02/2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 4 alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto i sottoscritti Consiglieri Comunali
TOMACIELO, ZANONE, FARESE, CAPUANO, CHIUSOLO, AYERSANO,
Y. SQUERA, PEPE, SCARINZI, LAURO, DE NIGRIS, DI DIO,
SAGINARO, CALLARO, QUARANTIELO, KANNI RUSSO, DE PIERRA

PRESENTANO

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

^{5-BIS}
inserire nel predetto regolamento l'art. 5 "Definizione agevolata delle liti pendenti":

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze non definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, corresponding to the names listed above. The signatures are arranged in a roughly circular or clustered pattern, with some overlapping. The names 'Tomacielo', 'Zanone', 'Farese', 'Capuano', 'Chiusolo', 'Ayersano', 'Y. Squera', 'Pepe', 'Scarinzì', 'Lauro', 'De Nigris', 'Di Dio', 'Saginaro', 'Callaro', 'Quarantello', 'Kanni Russo', and 'De Pierra' are all represented by distinct handwritten marks.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
E CONTABILE AI SENSI DELL'ART 48 DEL TUEL A
CONDIZIONE CHE ~~SI~~ SIA APPORTATA LA
MODIFICA ALLA NUMERAZIONE INDEBITATA NEL
TESTO.

31/01/2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized loops and lines, positioned to the right of the main text.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Emendamento n. 5 alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. n. 193/2016"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto i sottoscritti Consiglieri Comunali
TOPACIELO, ZANONE, FARESE, CAPUANO, CHIUSOLO, AVERSAO,
V. SQUERA PEPE, SCARINZI, LAURO, DE NIGRIS, DI DIO,
SAGINARLO, CALLARO, NAKKI RUSSO, QUARANTIELLO, DE PIERRO

PRESENTANO

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

- 6.1 modificare l'art. 4 ove prevede che il numero massimo è di quattro rate di pari importo
- 6.2 di eliminare al comma 2 dell'art.4 tutto quanto scritto dopo "limite massimo del 30 settembre 2018"

6.3 inserire il comma 4 all'art. 6: ⁽⁴⁾ Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00, da corrispondere all'Ente.

6.4 inserire nel predetto regolamento **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CON I SEGUENTI ARTICOLI:**

Articolo ~~11~~ - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

¹⁰
Articolo ~~12~~ - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

¹¹
Articolo ~~13~~ - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.

Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'Organo Straordinario di liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso.

Alba Chel

Wiley

F. M.

Yankin

M. S. S.

M. S.

Luciano Della

R. S.

F. M.

F. M.

M. M.

qued are J. S.

Patrice Bellar


F. M.

F. M.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'
TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 48
DEL TUEL ~~CON~~ ESCLUSIONE DELL'ULTIMO COMMA
DELL'ART. 13 NEL QUALE E' PREVISTA UNA
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ~~NON~~ PREVISTA
DALLA NORMA ~~ED~~ CON LA MODIFICA INDICATA
NEL TESTO ALL'ART. 4-5-10-11

31/07/2016





Città di Benevento

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	
Articolo 3 - <i>Soggetti interessati e soggetti esclusi</i>	

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata delle liti pendenti</i>	
Articolo 6 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	
Articolo 8 - <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	
Articolo 9 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	
Articolo 10 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 - <i>Pubblicità</i>	
Articolo 12 - <i>Norme finali</i>	
Articolo 13 - <i>Entrata in Vigore</i>	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Restano escluse dalla definizione come da previsione normativa:

1. Rette scolastiche;

2. Mense;

3. Trasporti;

4. Altri tributi minori.

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi (*esclusi quelli di mora*);

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Restano escluse dalla definizione, oltre a quanto stabilito dall'art. 6, comma 10 del D.L. 193/2006 come modificati dalla L. 225/2016:

Rette scolastiche;

- Mense;*
- Trasporti;*
- Altri tributi minori.*

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, esclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 (2bis) – Soggetti interessati e soggetti esclusi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

- a)* manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 02/05/2017;
- b)* non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- c)* hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 2. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate *di pari importo*, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale l'apposita modulistica.

Articolo 5 (art. 5bis) – Definizione agevolata delle liti pendenti

1. *Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze non definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.*

2. *L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.*

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, o il concessionario, comunica il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivandone il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, o il concessionario, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'accoglimento dell'istanza, nonché l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

(4). Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari ad Euro 50,00, da corrispondere all'ente.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario. Le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 (9) – Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 12 (10) – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.



Articolo 13 (11) – Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.

Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'organo Straordinario di Liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso.



Comune di
Benevento



Consiglio Comunale
Palazzo Mosti, Aula Consiliare

Consiglio Comunale del 31/01/2017

In sessione ordinaria, seduta pubblica.

Numero	Titolo	Ordine del giorno
1	Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge N. 193 del 2016	

PRESIDENTE DE MINICO: partiamo con l'appello.

SEGRETARIO:

- sindaco Mastella (presente)
- consigliere Aversano (presente)
- consigliere Callaro (presente)
- consigliere Capuano (presente)
- consigliere Chiusolo (presente)
- consigliere De Minico (presente)
- consigliere De Nigris (presente)
- consigliere De Pierro (presente)

consigliere Del Vecchio (presente)
consigliere Delli Carri (presente)
consigliere Di Dio (presente)
consigliere Farese (presente)
consigliere Feleppa (presente)
consigliere Fioretti (assente)
consigliere Franzese (presente)
consigliere Lauro (presente)
consigliere Orlando (presente)
consigliere Paglia (presente)
consigliere Parente (presente)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Pepe (presente)
consigliere Puzio (presente)
consigliere Quarantiello (presente)
consigliere Russo Angela (presente)
consigliere Russo Annarita (presente)
consigliere Russo Giovanni (presente)
consigliere Saginario (presente)
consigliere Scarinzi (presente)
consigliere Sguera Nicola (presente)
consigliere Sguera Vincenzo (presente)
consigliere Tomaciello (presente)
consigliere Varricchio (presente)
consigliere Zanone (presente)

PRESIDENTE DE MINICO: con 31 presenti e 2 assenti diamo inizio ai lavori con la seduta valida. passo prima a delle comunicazioni di ufficio. Do lettura del nuovo capogruppo di Forza Italia che è il consigliere Capuano. Do anche lettura del nuovo assetto nelle commissioni dove sostituiscono il consigliere Puzio nelle commissioni a lui assegnate con la designazione del consigliere Orlando nella commissione cultura e del consigliere Russo nella commissione sport. Il consigliere Antonio Puzio, eletto nella lista Forza Italia,

comunica che dalla data odierna entra a far parte del gruppo Misto. Comunicazione simile è della consigliera Pedà, che eletta nelle liste di "Noi Sanniti", comunica che a far data dalla data odierna entrerà nel gruppo Misto.

SINDACO MASTELLA: soltanto per far gli auguri a Capuano come capogruppo e quindi per augurargli buon lavoro.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie sindaco. Passiamo

ALL'UNICA DELIBERA DEL GIORNO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

per la quale vorrei ringraziare il lavoro svolto, faticoso e con lunghi ritmi sia dell'assessore, del dirigente ma soprattutto del presidente della commissione, che si è prodigato, devo dire, si è molto impegnata nella elaborazione e nella rilettura e, da quanto apprendo, anche nella predisposizione di alcuni emendamenti, che saranno successivamente illustrati e passo la parola all'assessore Serluca per l'esposizione della delibera.

ASSESSORE SERLUCA: buongiorno, grazie presidente, signor sindaco, signori consiglieri. L'articolo N. 6 ter, "definizioni agevolate delle entrate regionali degli enti locali" del decreto-legge N. 193 del 2016, convertito dalla legge N. 225/2016 stabilisce che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, dei comuni non riscosse, a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge, relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto N. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, di cui all'articolo N. 53 del decreto legislativo 446 del '97, i comuni possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del prima citato decreto e quindi entro il 1 febbraio, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Tale provvedimento, in linea con quanto previsto al livello nazionale dal Governo, prevede la possibilità di rottamare le cartelle secondo quanto dettagliatamente disciplinato dal regolamento, che si propone di approvare. È bene precisare che, a seguito della dichiarazione del dissesto, adottata da questo consiglio comunale in data 11 gennaio 2017, la gestione della massa attiva spetta all'organo straordinario di liquidazione, mentre la potestà regolamentare resta comunque in capo all'ente. Quindi, a seguito dell'approvazione del regolamento da parte del consiglio comunale, questo sarà trasmesso al Ministero degli Interni e alla commissione straordinaria di liquidazione, per la sua concreta attuazione, qualora lo ritenga opportuno. La definizione agevolata, prevista nel regolamento, rappresenta un'opportunità sia per il comune che per la commissione straordinaria di liquidazione, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione dei crediti, abbattendo i costi amministrativi e di contenzioso e soprattutto per garantire il recupero, in tempi brevi, della massa attiva. Un'opportunità anche per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni. Una volta approvato il regolamento e attuato dalla commissione, gli interessati dovranno fare domanda entro il 2 maggio 2017, utilizzando il modello che verrà pubblicato anche sul sito del comune, in cui potranno specificare i tributi da sanare e le modalità di pagamento. Si potrà estinguere il debito in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2017, oppure in un massimo di 4 rate, da saldare comunque entro il 30 settembre 2018. Nel caso in cui si verifichi un mancato pagamento o un ritardo, la sanatoria decade e si riattiva la procedura ordinaria di recupero delle somme. Naturalmente, a seguito della presentazione

dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata. Alla luce di quanto esposto, si chiede al consiglio comunale di approvare il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali e non riscosse, a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento. Tanto si doveva.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie assessore. Passerei la parola al presidente della commissione, il consigliere Tomaciello. Prego Tomaciello.

CONSIGLIERE TOMACIELLO: grazie presidente. Buongiorno a tutti i colleghi consiglieri, alla giunta e al sindaco. Volevo ringraziare il presidente per le parole dette innanzi ma volevo puntualizzare che è l'intera commissione che ha lavorato in modo veramente con il massimo impegno per raggiungere un obiettivo, cioè riuscire a dare comunque un contributo a questo regolamento importante, perché è un'opportunità, come ci diceva l'assessore Serluca e quindi stante la nostra situazione dell'ente in dissesto, ci siamo posti parecchi quesiti e ci siamo confrontati, sia come consiglieri di maggioranza che di minoranza, raggiungendo un risultato da avallare questi emendamenti, che sono stati proposti non solo dalla commissione interamente ma anche da altri consiglieri, quale la consigliera Chiusolo, Callaro e dal consigliere Nanni Russo. Appunto ci sono degli emendamenti che vorremmo sottoporre all'attenzione del consiglio, del presidente, del segretario e del dirigente in ordine a questo regolamento che l'assessore Serluca ha ampiamente spiegato e ci chiede di approvare. Il primo emendamento alla proposta di deliberazione del consiglio comunale, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge N. 193 del 2016, convertito in legge il 1 dicembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, la N. 225 del 2016", appunto ha dato la possibilità ai comuni di regolamentare questa definizione agevolata delle entrate anche tributarie. Nella proposta che ci sottopone l'assessore Serluca, nella premessa di questa proposta, chiediamo di sostituire, quale indicazione a fondamento dell'attività amministrativa all'articolo N. 250 del Tuel N. 267 del 2000 con l'articolo N. 251 del Tuel, che riguarda appunto l'attivazione delle entrate proprie. Credo che ci sia stato un rifiuto e pertanto chiediamo questa modifica dell'articolo N. 250. Inoltre presentiamo un secondo emendamento, sempre alla proposta di delibera sottoposta oggi al consiglio, nella parte dispositiva della suddetta deliberazione. Questa è una cosa importante e fondamentale, riteniamo, proprio per la situazione di dissesto in cui stiamo, essendo che non si è ancora insediata la commissione straordinaria di liquidazione, chiediamo che nel deliberato venga, al punto N. 1 la dicitura "rimandando la sua concreta attuazione alla commissione straordinaria di liquidazione per quanto di competenza. Si precisa che l'efficacia viene sospesa, in attesa che l'organo straordinario di liquidazione decida con atto proprio amministrativo in tal senso". Perché riteniamo che se è pur vero che il consiglio comunale ha il potere regolamentare e quindi spetta a noi oggi dare questa possibilità sia al comune per riscuotere questi residui attivi ma sia ai contribuenti di poter aderire alla definizione agevolata, stante in una situazione di dissesto, dobbiamo comunque salvaguardare ciò che sarà l'attuazione da parte della commissione straordinaria di liquidazione. Pertanto riteniamo opportuno mettere questa locuzione non solo nel deliberato della proposta ma soprattutto prevedere un titolo terzo al regolamento, dove ci sono tre articoli, come noi abbiamo richiesto come emendamento, l'articolo N. 11, inerente la pubblicità, l'articolo N. 12 delle norme finali e l'articolo N. 13 delle entrate in vigore. Nelle entrate in vigore appunto prevedere questo articolo, rimandando la concreta attuazione del presente regolamento alla concreta attuazione da parte della commissione straordinaria, precisando inoltre la sospensione dell'efficacia dello stesso, in attesa che sia poi l'organo straordinario a decidere con un atto proprio. Inoltre abbiamo comunque chiesto un altro emendamento, sempre nel regolamento: di inserire nell'articolo N. 1 del regolamento il comma 2, dove dobbiamo specificare in modo chiaro escluse dalla definizione quali entrate

sono escluse. Cerchiamo di dare la massima trasparenza, anche perché dobbiamo far comprendere il regolamento all'intera cittadinanza, non solo a chi è della materia e quindi riteniamo opportuno chiarire cosa viene escluso dalla definizione; le rette scolastiche, le mense, i trasporti e altri tributi minori. Inoltre bisogna aggiungere, sempre per una maggiore chiarezza, nulla togliere al lavoro svolto dalla struttura: che alla lettera A dell'articolo N. 2 dobbiamo inserire tra parentesi "che gli interessi ingiunti si sono dovuti mentre sono esclusi quelli dimora". Inoltre abbiamo previsto che venga inserito un terzo articolo: venga inserito l'articolo con il titolo "soggetti interessati e soggetti esclusi", così come poi è riportato nell'emendamento, "sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi, che manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 2 maggio 2017. Non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione, hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali, che sono state notificate entro la data del 31 dicembre 2016 a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio". Perché come previsto dalla norma e quindi dalla legge N. 225 del 2016, in caso di rinuncia del giudizio, le spese sono compensate tra le parti. Sono escluse invece dalla definizione agevolata, i soggetti passivi quali non siano state notificate entro il 31 dicembre 2016, i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi. Inoltre abbiamo chiesto di inserire nel regolamento, perché mancante, l'articolo N. 5, la definizione agevolata delle liti pendenti con 2 comma: il comma 1, "le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze non definitive, possono essere definite, assumendo l'impegno a rinunciare gli stessi giudizi. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia". In ultimo abbiamo previsto un ulteriore emendamento alla proposta di delibera di cui all'oggetto ed è questa: "di modificare l'articolo N. 4, ove prevede che il numero massimo di rate consentite è di quattro" però dobbiamo aggiungere "di pari importo". Poi di eliminare al comma 2 dell'articolo N. 4 tutto quanto scritto successivamente "al limite massimo del 30 settembre 2018" ed inserire un'ulteriore comma, sempre all'articolo N. 6 "ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti e addebitata a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative, per le attività di gestione della procedura, una somma pari a € 50,00 da versarsi all'ente". Poi come già vi ho detto, abbiamo previsto un indice diverso, quindi con l'inserimento di 3 titoli come disposizione generale, come definizione agevolata e in ultimo come disposizioni transitorie e finali. Credo che sia necessario sottolineare che questo lavoro è stato condiviso sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza e non la vedo come una sconfitta della maggioranza, anzi, credo che sia frutto, in questo modo, di un ottimo risultato di confronto e di collaborazione, perché credo che per raggiungere un risultato utile all'amministrazione, sia necessario proprio questo, una collaborazione chiara, trasparente e leale. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie consigliere. C'è qualcuno che vuole intervenire? [Intervento esterno] se procediamo con la discussione, poi dopo faremmo una sospensione per i pareri tecnici contabili. [Intervento esterno] prego sindaco.

SINDACO MASTELLA: diciamo che sono indifferente a questo e ho preso atto la maggioranza per quanto riguardava quest'idea non sanzionatoria. Non la ritengo, devo dire, eticamente seria; per la semplice ragione che chi ha pagato precedentemente risulta sciocco e chi non paga dopo risulta furbo. Però siccome il consiglio è sovrano, per quanto mi riguarda non ho problemi. L'unica cosa però che chiedo e quindi avallo l'idea della sospensione, chi la chiede, che non vorrei che ci trovassimo, lo dico prima, come consiglio e come consiglieri rispetto alla Corte dei Conti che ci sanziona, rispetto a cose che abbiamo ampliato. Io direi di restringere al massimo. Ho visto, devo dire che in Italia ieri, essendo oggi

l'ultimo giorno, alcune città non hanno sanzionato, hanno sanzionato ancora, Napoli, Siena e non ricordo quali altre, tutto il resto ha sanzionato. Quindi la maggioranza in realtà dei colleghi in Italia dei consigli comunali si sono espressi così. Però non vorrei che cedessimo. Quindi non è che noi dobbiamo fare la cortesia, dobbiamo stare soltanto in linea, e questo lo chiedo agli organi tecnici, con quanto la norma sul piano generale determina. Siccome da quello che ho visto precedentemente per una cosa che credo innocua, risulta sotto pressione della Corte dei Conti, reflui, che cos'era? Quindi stiamo attenti. Per cui chiederei anche, sul piano degli emendamenti, se è indispensabile, bene, altrimenti lasciamo la cosa nella maniera più tranquilla possibile. Questo voglio dire. Perché non vorrei che ci trovassimo tutti a dover essere condannati dalla Corte dei Conti per cose che nell'estensione benevola abbiamo fatto. Io dalla Corte dei Conti ho 25 anni da sindaco, precedentemente, per aver concesso l'agevolazione a non pagare a persone iscritte nelle liste dei poveri, allora c'era; il ticket scolastico, io sono ancora sanzionato, perché dovrei ancora pagare assieme agli altri. Qualcuno è morto di quelli che erano con me in giunta. Per cui stiamo molto attenti. Allora pregherei, chiedendo al presidente la sospensione, se gli altri sono d'accordo, valutare fino in fondo, senza andare al di là. Cioè vediamo qual è la norma e applichiamo la norma sul piano generale. Questo è quello che vorrei chiedere.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie sindaco. Allora passiamo direttamente alla sospensione. Il presidente voleva dire qualcosa? Prego.

CONSIGLIERE TOMACIELLO: sindaco le volevo chiarire: questi emendamenti non vanno oltre quello che prevede la norma, sono solo chiarificatori e anche per questo cerchiamo, proprio per la nostra situazione, di restare nel limite della norma, di non allargarci né di restringere niente ma di attenerci a ciò che prevede il decreto fiscale. Per questo ci siamo permessi di dare solo un contributo, nello specificare meglio quello che il decreto dava la possibilità di regolamentare la materia al consiglio comunale ma di regolamentarli in modo chiaro, proprio perché non vogliamo avere poi dei problemi successivi con la Corte dei Conti. Proprio per questo che riteniamo opportuno e fondamentale chiedere il parere del segretario in ordine a questo subordinate che noi facciamo di dire "approviamo ma rimandiamo la concreta attuazione alla commissione straordinaria di liquidazione". Perché in questo momento è pur vero che noi abbiamo il potere regolamentare ma il potere dispositivo è in capo alla commissione. Anche se riscuotere le entrate e quindi recuperare parte dei residui attivi, è comunque una cosa propositiva per l'ente. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie presidente. Allora procediamo per la sospensione dei 30 minuti. Grazie.

[RIPRESA]

PRESIDENTE DE MINICO: vogliamo procedere con l'appello?

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (presente)

consigliere Aversano (presente)

consigliere Callaro (presente)

consigliere Capuano (presente)

consigliere Chiusolo (presente)

consigliere De Minico (presente)
consigliere De Nigris (presente)
consigliere De Pierro (presente)
consigliere Del Vecchio (presente)
consigliere Delli Carri (presente)
consigliere Di Dio (presente)
consigliere Farese (presente)
consigliere Feleppa (presente)
consigliere Fioretti (assente)
consigliere Franzese (presente)
consigliere Lauro (presente)
consigliere Orlando (presente)
consigliere Paglia (presente)
consigliere Parente (presente)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Pepe (presente)
consigliere Puzio (presente)
consigliere Quarantiello (presente)
consigliere Russo Angela (presente)
consigliere Russo Annarita (presente)
consigliere Russo Giovanni (presente)
consigliere Saginario (presente)
consigliere Scarinzi (presente)
consigliere Sguera Nicola (presente)
consigliere Sguera Vincenzo (presente)
consigliere Tomaciello (presente)
consigliere Varricchio (presente)
consigliere Zanone (presente)

PRESIDENTE DE MINICO: allora vi do prima lettura dei pareri degli emendamenti e poi apriamo la discussione. Diamo per letti i vari emendamenti e passo a formularvi il parere sul primo emendamento, che così recita: "si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo N. 49 del Tuel". Questo è il primo parere sull'emendamento N. 1. Poi sul secondo emendamento: "si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo N. 49 del Tuel con esclusione dell'ultimo periodo, nel quale è prevista una sospensione dell'efficacia non prevista dalla norma". L'emendamento N. 3: è stata fatta anche una correzione sul titolo dell'emendamento, dove dice, "oltre a quanto stabilito dall'articolo N. 6, comma 10 del decreto legislativo N. 193/2016, come modificato dalla legge N. 225/2016 - è il parere - si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo N. 49 del Tuel, a condizione che siano apportate le modifiche indicate nel testo". All'emendamento N. 4: aggiunge l'articolo N. 5 bis, "si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo N. 49 del Tuel a condizione che sia apportata la modifica alla numerazione indicata nel testo". Quindi diventa N. 5 bis. L'ultimo parere sull'emendamento N. 5: "si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo N. 49 del Tuel con esclusione dell'ultimo comma dell'articolo N. 13, nel quale è prevista una sospensione dell'efficacia non prevista dalla norma e con la modifica indicata nel testo all'articolo N. 4". Se c'è qualcuno che vuol chiedere delle delucidazioni tecniche al dirigente, lo chieda e così, visto che lo abbiamo, dissipiamo ogni dubbio. Consigliere Pepe prego.

CONSIGLIERE PEPE: brevemente, grazie presidente. La sospensione di cui parliamo parrebbe che abbia avuto un parere negativo da parte della struttura, è la sospensione che subordina l'approvazione del regolamento, è evidente che il regolamento è di podestà del consiglio comunale, ma l'applicazione ha un atto proprio, definiamolo così, dei commissari liquidatori [intervento esterno] delle 2 ma anche del 5. È evidente che è un caso diverso. Noi non siamo un Comune in ordinaria amministrazione ma siamo in dissesto e serviva come paracadute per il consiglio comunale. Non imponiamo a nessuno all'applicazione, evidentemente la subordiniamo anche a valutazione di terzi.

PRESIDENTE DE MINICO: facciamo risponde al dirigente.

DIRIGENTE PORCARO: il motivo del parere contrario è legato esclusivamente ad un'analisi degli atti, perché: altri comuni in dissesto, come noi, hanno aderito a questa procedura, ovviamente, ma, siccome la potestà regolamentare è nostra, la commissione non potrebbe mai intervenire su questa potestà, né sospendere l'efficacia. Si può solo chiedere di revocare quest'atto, ove lo ritiene potenzialmente generatore di responsabilità contabili e di danno erariale, ma non possiamo non sospendere l'efficacia di un atto che non è prevista dalla norma. Questo è il senso. Perché non lo prevede.

CONSIGLIERE PEPE: comprendo la ratio del ragionamento amministrativo ma torniamo al principio che noi siamo un Comune in dissesto, per cui, secondo me, questo atto deliberativo deve essere messo in sicurezza per quanto riguarda i consiglieri comunali che lo votano. Il problema è che noi non è che cediamo la possibilità a terzi della modifica del regolamento piuttosto che della relazione del regolamento, noi parliamo dell'applicazione. Se la commissione di liquidazione ci fa l'eccezione che non è applicabile, faremmo una brutta figura, ma in altro senso correremo addirittura altri rischi. Ora questa cosa si doveva evidentemente dipanare con una formulazione di ipotesi al Ministero degli Interni piuttosto che alla Corte dei Conti e arrivare blindati. Era solo questa la ratio della richiesta che è stata fatta in commissione.

DIRIGENTE PORCARO: volevo solo chiarire che un altro Comune nel dissesto l'ha fatto così, senza limitazione. Perciò vi ho espresso il parere contrario a cosa è legato. Proprio perché le commissioni già si sono espresse su questo.

PRESIDENTE DE MINICO: c'era qualche altro consigliere che voleva intervenire? [Intervento esterno] sono stati letti prima tutti quanti. [intervento esterno] praticamente sì.

CONSIGLIERE SGUERA VINCENZO: chiedo scusa un chiarimento al dirigente: se mi può leggere la norma transitoria, l'ultima chiaramente, riportata nel regolamento, senza l'emendamento, perché io non l'ho davanti; come termina. Per leggerla norma completamente. Vediamo com'è formulata.

DIRIGENTE PORCARO: mancherebbe solo l'ultimo me periodo cioè il "si precisa", invece la norma prevede, a questo punto, senza quell'emendamento, "il presente regolamento viene approvato, rimandando la sua concreta attuazione alla commissione straordinaria di liquidazione per quanto di competenza", ovviamente. [Intervento esterno] questo c'è. È il punto dopo che viene tolto. "Si precisa l'efficacia". Non può essere sospese quell'efficacia.

CONSIGLIERE SGUERA VINCENZO: mi può chiarire i termini di insediamento dell'organo di liquidazione, se lei ha avuto modo.

DIRIGENTE PORCARO: sono molto veloci, circa un mese dal momento. Quindi tra qualche giorno arriveranno. È molto antecedente a tutta la tempistica indicata. [Intervento esterno] esatto, cioè siamo ampiamente al di là dei termini di insediamento. Era questo che diciamo ci tranquillizzava dal punto di vista della sicurezza. Parere espresso sulle secondo e sul quinto sono uguali in termini di impostazione.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: allora secondo me penso che non ci siano molti dubbi, se voi ritenete che può essere approvato un regolamento e ovviamente anche, sindaco, perché ho visto che ci sono molte tensioni.

SINDACO MASTELLA: allora io faccio una proposta alternativa: o è così altrimenti viceversa lo eliminiamo. Io non sono d'accordo per i furbi. Decidete, o è così altrimenti non si può fare diversamente.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: poi dopo magari scegliamo anche di fare così. Però dicevo, se voi, per estrema tranquillità del consiglio e di tutti, nell'articolo N. 6 c'è scritto che questa istanza deve essere accolta.

SINDACO MASTELLA: scusami se ti interrompo, mi posso permettere. C'è dentro il criterio, già stanno arrivando i commissari, nello spazio di 15 giorni sono qua. La prima cosa è porre rimedio, e dire "questa va bene?", se non va bene si torna in consiglio e si revoca.

CONSIGLIERE DE NIGRIS: in questo senso io dicevo nell'articolo N. 6 c'è scritto, Fausto per le perplessità che tu esprimevi: "il comune o il concessionario comunica il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivandone il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione". Quindi qualora l'istanza venga accolta, cioè non è che noi autorizziamo, sarà sempre il comune che farà evidentemente valutazioni che accoglierà o non accoglierà. È finito. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: se non ci sono altri interventi, potremo passare direttamente alla votazione della delibera. Scusatemi, vogliamo votare gli emendamenti, uno alla volta e poi passiamo direttamente alla votazione della delibera. Va bene?

CONSIGLIERE PEPE: presidente, scusami, per il parere dei revisori vale quello sull'atto deliberativo?

PRESIDENTE DE MINICO: si vale sull'atto deliberativo, perché non è previsto un parere sugli emendamenti da parte dei revisori. Abbiamo rivisto anche il regolamento, anche se sono stati invitati,

però, dice, che non erano tenuti. Comunque poi in un secondo momento ci faranno sapere. Allora passiamo alla votazione sugli emendamenti. Passiamo alla votazione sul primo emendamento. Prego segretario.

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (favorevole)
consigliere Aversano (favorevole)
consigliere Callaro (favorevole)
consigliere Capuano (favorevole)
consigliere Chiusolo (favorevole)
consigliere De Minico (favorevole)
consigliere De Nigris (favorevole)
consigliere De Pierro (favorevole)
consigliere Del Vecchio (favorevole)
consigliere Delli Carri (favorevole)
consigliere Di Dio (favorevole)
consigliere Farese (favorevole)
consigliere Feleppa (favorevole)
consigliere Fioretti (assente)
consigliere Franzese (favorevole)
consigliere Lauro (favorevole)
consigliere Orlando (favorevole)
consigliere Paglia (favorevole)
consigliere Parente (favorevole)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Pepe (favorevole)
consigliere Puzio (favorevole)
consigliere Quarantiello (favorevole)
consigliere Russo Angela (favorevole)
consigliere Russo Annarita (favorevole)

consigliere Russo Giovanni (favorevole)
consigliere Saginario (favorevole)
consigliere Scarinzi (favorevole)
consigliere Sguera Nicola (favorevole)
consigliere Sguera Vincenzo (favorevole)
consigliere Tomaciello (favorevole)
consigliere Varricchio (favorevole)
consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: passiamo al secondo emendamento. Se siamo tutti d'accordo naturalmente, secondo anche le note e il parere del dirigente, potremmo votare come sopra. Andiamo all'appello.

SEGRETARIO: emendamento N. 2. Quello che è stato rettificato in parte dal parere di regolarità.

sindaco Mastella (favorevole)
consigliere Aversano (astenuato)
consigliere Callaro (favorevole)
consigliere Capuano (favorevole)
consigliere Chiusolo (favorevole)
consigliere De Minico (favorevole)
consigliere De Nigris (favorevole)
consigliere De Pierro (astenuato)
consigliere Del Vecchio (astenuato)
consigliere Delli Carri (favorevole)
consigliere Di Dio (favorevole)
consigliere Farese (astenuato)
consigliere Feleppa (favorevole)
consigliere Fioretti (assente)
consigliere Franzese (favorevole)
consigliere Lauro (favorevole)
consigliere Orlando (favorevole)
consigliere Paglia (favorevole)

consigliere Parente (favorevole)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Pepe (astenuto)
consigliere Puzio (favorevole)
consigliere Quarantiello (favorevole)
consigliere Russo Angela (favorevole)
consigliere Russo Annarita (favorevole)
consigliere Russo Giovanni (favorevole)
consigliere Saginario (favorevole)
consigliere Scarinzi (favorevole)
consigliere Sguera Nicola (astenuto)
consigliere Sguera Vincenzo (astenuto)
consigliere Tomaciello (favorevole)
consigliere Varricchio (astenuto)
consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: l'emendamento N. 2 è stato approvato con 20 voti favorevoli e 11 astenuti.
Passiamo al N. 3.

SEGRETARIO: è in votazione il terzo emendamento.

sindaco Mastella (favorevole)
consigliere Aversano (favorevole)
consigliere Callaro (favorevole)
consigliere Capuano (favorevole)
consigliere Chiusolo (favorevole)
consigliere De Minico (favorevole)
consigliere De Nigris (favorevole)
consigliere De Pierro (favorevole)
consigliere Del Vecchio (favorevole)
consigliere Delli Carri (favorevole)
consigliere Di Dio (favorevole)

consigliere Farese (favorevole)
consigliere Feleppa (favorevole)
consigliere Fioretti (assente)
consigliere Franzese (favorevole)
consigliere Lauro (favorevole)
consigliere Orlando (favorevole)
consigliere Paglia (favorevole)
consigliere Parente (favorevole)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Pepe (favorevole)
consigliere Puzio (favorevole)
consigliere Quarantiello (favorevole)
consigliere Russo Angela (favorevole)
consigliere Russo Annarita (favorevole)
consigliere Russo Giovanni (favorevole)
consigliere Saginario (favorevole)
consigliere Scarinzi (favorevole)
consigliere Sguera Nicola (favorevole)
consigliere Sguera Vincenzo (favorevole)
consigliere Tomaciello (favorevole)
consigliere Varricchio (favorevole)
consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: il terzo emendamento è approvato con 21 voti favorevoli. Passiamo al quarto emendamento. Approvato con 31 come sopra. Passiamo all'emendamento N. 5. Per il cinque c'è diversità o come sopra? Facciamo l'appello, è meglio altrimenti poi ci creiamo problemi, confusioni. Tanto cinque minuti in più non succede nulla.

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (favorevole)
consigliere Aversano (astenuato)
consigliere Callaro (favorevole)

consigliere Capuano (favorevole)
consigliere Chiusolo (favorevole)
consigliere De Minico (favorevole)
consigliere De Nigris (favorevole)
consigliere De Pierro (astenuto)
consigliere Del Vecchio (astenuto)
consigliere Delli Carri (favorevole)
consigliere Di Dio (favorevole)
consigliere Farese (astenuto)
consigliere Feleppa (favorevole)
consigliere Fioretti (assente)
consigliere Franzese (favorevole)
consigliere Lauro (favorevole)
consigliere Orlando (favorevole)
consigliere Paglia (favorevole)
consigliere Parente (favorevole)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Pepe (astenuto)
consigliere Puzio (favorevole)
consigliere Quarantiello (favorevole)
consigliere Russo Angela (favorevole)
consigliere Russo Annarita (favorevole)
consigliere Russo Giovanni (favorevole)
consigliere Saginario (favorevole)
consigliere Scarinzi (favorevole)
consigliere Sguera Nicola (astenuto)
consigliere Sguera Vincenzo (astenuto)
consigliere Tomaciello (favorevole)

consigliere Varricchio (astenuto)

consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: con 20 voti favorevoli e 11 astenuti è approvato l'ultimo emendamento, il N. 5. Poi c'è un ordine del giorno presentato dal consigliere Capuano. Capuano vuole illustrarlo? Chiudiamo con la delibera e poi passiamo all'ordine del giorno. Facciamo l'appello.

SEGRETARIO:

sindaco Mastella (favorevole)

consigliere Aversano (astenuto)

consigliere Callaro (favorevole)

consigliere Capuano (favorevole)

consigliere Chiusolo (favorevole)

consigliere De Minico (favorevole)

consigliere De Nigris (favorevole)

consigliere De Pierro (favorevole)

consigliere Del Vecchio (favorevole)

consigliere Delli Carri (favorevole)

consigliere Di Dio (favorevole)

consigliere Farese (favorevole)

consigliere Feleppa (favorevole)

consigliere Fioretti (assente)

consigliere Franzese (favorevole)

consigliere Lauro (favorevole)

consigliere Orlando (favorevole)

consigliere Paglia (favorevole)

consigliere Parente (favorevole)

consigliere Pedà (assente)

consigliere Pepe (favorevole)

consigliere Puzio (favorevole)

consigliere Quarantiello (favorevole)

consigliere Russo Angela (favorevole)

consigliere Russo Annarita (favorevole)

consigliere Russo Giovanni (favorevole)

consigliere Saginario (favorevole)

consigliere Scarinzi (favorevole)

consigliere Sguera Nicola (favorevole)

consigliere Sguera Vincenzo (astenuto)

consigliere Tomaciello (favorevole)

consigliere Varricchio (favorevole)

consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: con 29 voti a favore 2 astenuti il deliberato è approvato. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno presentato dal consigliere Capuano. Prego Capuano.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N..... del Reg. Pubbl.)

Li

Il Messo Comunale

H. MESSO COMUNALE
(Sergio GAGLIARDI)

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno